

BOLLETTINO  OFFICIALE
delle Leggi e degli Atti esecutivi del Cantone Ticino

Annesso al F. O. N° 80 del 6 ottobre 1914.

Legge sull'insegnamento professionale.

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO,

Sulla proposta del Consiglio di Stato,

Decreta:

TITOLO I.

Disposizioni generali.

Art. 1.

L'insegnamento professionale ha per iscopo di procacciare ai giovani le cognizioni teoriche e pratiche occorrenti per l'esercizio di una professione e di un mestiere.

Art. 2.

Esso si divide in due gradi:

1. Il primario, il quale viene impartito;
 - a) Nelle Scuole di disegno professionale;
 - b) Nei Corsi speciali di disegno applicato alle arti ed ai mestieri;
 - c) Nei corsi d'istruzione professionale per gli apprendisti;
 - d) Nelle Scuole professionali femminili;
 - e) Nei corsi ambulanti di economia domestica e di lavori femminili.
2. Il secondario che comprende:
 - a) Le Scuole d'arti e mestieri;
 - b) La Scuola Normale per la formazione dei maestri delle scuole elementari e maggiori;
 - c) La Scuola Pedagogica destinata a formare i docenti delle classi inferiori del Ginnasio e delle Scuole Tecniche, della Scuola d'Amministrazione annessa alla Scuola Cantonale di Commercio, nonché a conferire un titolo per concorrere alla carica di Ispettore scolastico di Circondario;
 - d) La Scuola Cantonale di Commercio;

Art. 3.

Per ogni scuola il Consiglio di Stato nomina un direttore scelto tra i professori della scuola medesima.

§. Le scuole che hanno sede comune con altri istituti cantonali di educazione possono essere sottoposte ad una direzione unica generale, coadiuvata da un vice-direttore.

Art. 4.

Il programma e il regolamento per ognuna di queste Scuole vengono emanati dal Consiglio di Stato.

È riservata la questione dell'insegnamento religioso, la quale non potrà essere risolta o disciplinata se non mediante decreto legislativo speciale, ossia limitato alla materia e soggetto al *referendum*.

Finchè tale decreto non sia emanato, la questione rimane intieramente disciplinata nei vari ordini di scuola, dalle disposizioni legislative attualmente in vigore.

Il regolamento determina i periodi di vacanza, il numero delle ore d'insegnamento e tutto quanto ha riferimento alla frequenza della scuola, alle mancanze, alle punizioni, agli esami e ad altre simili discipline.

Art. 5.

Per ottenere una cattedra in una scuola professionale occorre il possesso del diploma d'idoneità, il quale può essere di tre specie:

1. Un diploma di carattere generale, e cioè:
 - a) per l'insegnamento delle scienze; il diploma in scienze matematiche ed il diploma in scienze fisiche e naturali;
 - b) per l'insegnamento delle lettere; il diploma per l'insegnamento letterario moderno;

2. Un diploma di carattere speciale per l'insegnamento di determinate materie, e più precisamente: Pedagogia — Lingue moderne — Scienze commerciali — Contabilità — Disegno artistico — Disegno decorativo — Disegno tecnico — Calligrafia — Canto — Ginnastica — Lavori manuali — Lavori femminili — Economia domestica, ecc.

Art. 6.

I candidati all'insegnamento, i quali non sono in possesso di un diploma d'idoneità riconosciuto dal Dipartimento della Pubblica Educazione, possono essere eletti alla direzione di una scuola professionale superando un esame davanti ad una Commissione scelta dal Dipartimento stesso.

Questi esami sono pubblici e non avvengono se non all'occasione di un concorso per un posto vacante.

Art. 7.

Oltre al diploma di idoneità od alla dichiarazione di voler subire l'esame, i candidati devono presentare:

- a) il certificato di nascita comprovante aver essi compiuti i diciannove anni;

- b) la fedina penale ed il certificato di buona condotta;
- c) un certificato medico comprovante una costituzione fisica idonea all'insegnamento;
- d) gli attestati tutti degli studi fatti e degli esami subiti.

Art. 8.

La nomina viene fatta dal Consiglio di Stato previo avviso di concorso da pubblicarsi sul *Foglio Ufficiale* del Cantone.

Art. 9.

Il periodo di nomina è di 6 anni.

I docenti di nuova nomina s'intendono eletti per un anno a titolo di prova. Se la prova riesce soddisfacente, vengono confermati per l'intero periodo. È in facoltà del Dipartimento di tentare un secondo anno di prova.

Al termine di un periodo possono venir confermati senza concorso.

Qualora ciò non avvenga ed eccettuati i casi nei quali si tratti di trasloco, il Dipartimento comunica al docente, possibilmente almeno due mesi prima della riapertura delle scuole, i motivi per i quali non crede di proporre la conferma.

Al docente è riservato il ricorso al Consiglio di Stato.

Art. 10.

Di regola il docente può essere trasferito da una sede ad un'altra a seguito di sua istanza o col suo consenso. In caso di trasferimento per ragioni d'ufficio, queste devono essere comunicate all'interessato, almeno due mesi prima. I trasferimenti non possono avvenire che al principio dell'anno scolastico.

Art. 11.

Coll'accettazione della nomina, il docente si obbliga a compiere l'intero periodo per il quale è nominato.

Non potrà mai abbandonare la scuola ad anno incominciato, salvo motivi eccezionali da riconoscersi dal Dipartimento. Può tuttavia ritirarsi alla fine di ogni anno scolastico dandone avviso al Dipartimento almeno due mesi prima della chiusura della scuola.

Art. 12.

Ogni docente ha l'obbligo di adempiere puntualmente l'orario assegnatogli conforme al programma ed al regolamento, i quali stabiliranno altresì il minimo delle ore richieste per ogni materia, per ogni professore e per ogni ordine di scuola.

Entro i limiti del regolamento, i docenti devono prestarsi a dare lezioni, nelle loro materie, anche in altre scuole dello Stato.

Art. 13.

Nessun docente può interrompere o sospendere le lezioni se non per motivi gravi da riconoscersi dalla direzione dell'Istituto.

Questa può concedere un congedo fino a 7 giorni; più in là il permesso dev'essere chiesto al Dipartimento.

La direzione provvede alla supplenza fino a 7 giorni; il Dipartimento a quella di una durata maggiore.

Le supplenze rimangono a carico del supplito, eccettuati i casi di forza maggiore, nei quali vi si provvede a spese dello Stato fino a sei mesi al massimo.

Art. 14.

Durante l'anno scolastico il docente non può assumere altra occupazione ritenuta dal Dipartimento incompatibile coll'adempimento dei suoi doveri.

Art. 15.

Ai docenti che vengono meno ai propri doveri si applicano le seguenti sanzioni:

1. Dalla direzione dell'Istituto:

- a) l'ammonizione verbale;
- b) l'ammonizione scritta con rapporto al Dipartimento.

2. Dal Dipartimento:

- a) l'ammenda mediante ritenuta sull'onorario fino al massimo dell'importo di un mese;
- b) il trasloco;
- c) la sospensione temporanea fino ad un anno con relativa ritenuta sull'onorario. È riservato il diritto di ricorso al Consiglio di Stato quando la sospensione sia pronunciata per un anno.

3. Dal Consiglio di Stato:

- a) il ritardo nella concessione di qualunque aumento di stipendio per un tempo determinato non inferiore ad un anno e non superiore a tre;
- b) la revoca dalla carica.

Di regola, eccettuati i casi più gravi, non si applicano le pene maggiori se non dopo aver esperite quelle minori o quando queste risultino inapplicabili od insufficienti.

Art. 16.

Se una scuola o un insegnamento vengono soppressi prima della scadenza del periodo di nomina, i suoi addetti ricevono, a titolo d'indennità, una gratificazione non inferiore alla metà e non superiore all'intero onorario percepito l'anno precedente, a giudizio del Consiglio di Stato.

§. Il docente che ha compiuto il 70° anno di età cessa dalle sue funzioni e viene ammesso al beneficio della Cassa di Previdenza.

Art. 17.

Tutti insieme gli insegnanti di un istituto costituiscono il corpo dei professori.

Le attribuzioni di questo e quelle della direzione sono determinate dal regolamento.

Art. 18.

Gli allievi delle scuole professionali sono, in linea generale, esonerati da qualunque tassa d'ammissione, eccezione fatta:

a) per gli allievi della *Scuola Superiore di Commercio*, i quali pagano una tassa annua di fr. 40;

b) per gli allievi della *Scuola di Amministrazione*, annessa alla Scuola Cantonale di Commercio, che pagano fr. 30 all'anno;

c) e per le allieve dei *Corsi ambulanti d'economia domestica e lavori femminili*, tenuti a una tassa di fr. 20 per corso.

TITOLO II.

SEZIONE I.

Insegnamento professionale di grado primario.

CAPITOLO I.

Scuole e Corsi di disegno professionale.

Art. 19.

Lo Stato provvede all'insegnamento di grado primario del disegno artistico e tecnico applicato alle arti ed ai mestieri per mezzo delle Scuole e dei Corsi di disegno professionale.

Art. 20.

Le Scuole di disegno professionale sono istituite a vantaggio dei Comuni popolosi o di quei raggruppamenti di Comuni, sprovvisti di Scuole di disegno di grado secondario, i quali ne hanno manifesto bisogno per i lavori cui la popolazione abitualmente si dedica, e che assicurino alla rispettiva scuola la frequenza di almeno 20 alunni regolari, aventi la loro abituale dimora nel Comune o nei Comuni consorziati ed in possesso di tutti i requisiti a ciò richiesti dalla presente legge.

Art. 21.

I Corsi speciali di disegno applicato alle arti ed ai mestieri, diurni o serali, sono istituiti nelle località dove non è possibile mantenere una scuola completa di disegno professionale, ritenuto che il bisogno ne sia dimostrato e venga assicurata la frequenza di almeno 15 allievi regolari aventi la loro dimora abituale nel Comune o nei Comuni consorziati.

Art. 22.

Corsi serali o diurni di disegno e d'istruzione professionale saranno pure istituiti per gli apprendisti e per le apprendiste delle fabbriche e delle officine soggetti alla legge 15 gennaio 1912, nelle località ove possono riunirsi almeno 12 alunni.

Materie principali d'insegnamento in detti corsi sono: il disegno professionale, il calcolo, la contabilità e la lingua italiana.

Art. 23.

Le scuole, i corsi speciali ed i corsi per gli apprendisti sono istituiti e mantenuti a spese dello Stato, il quale provvede pure i locali necessari laddove esso possiede istituti e fabbricati scolastici di sua proprietà a ciò disponibili.

Di regola, i locali ed i mobili necessari come pure il riscaldamento, l'illuminazione, e la pulizia rimangono a carico dei Comuni.

Laddove la scuola ed i corsi debbano servire a più Comuni, questi sono costituiti in Consorzio e le spese suddette vengono ripartite tra loro in ragione della rispettiva popolazione desunta dall'anagrafe federale.

Pel rimanente a detti Consorzi si applicano le disposizioni relative ai Consorzi di Comuni per le scuole elementari.

Art. 24.

La durata annuale delle scuole di disegno è di dieci mesi con orario diurno; essa sarà di circa cinque mesi almeno per i corsi speciali.

Art. 25.

Gli studi nelle scuole di disegno professionale si compiono in 3 anni; quelli dei corsi speciali di una durata inferiore ad otto mesi in quattro anni.

Il programma di quelle che degli altri potrà comprendere oltre il disegno e gli esercizi di plastica, anche speciali insegnamenti di coltura utile e conveniente al ceto operaio.

Laddove i bisogni della località lo richiedessero si potrà aggiungere alle scuole uno o più laboratori diretti da persone dell'arte, per l'insegnamento pratico delle arti e dei mestieri, a condizione che il Comune od il Consorzio di Comuni forniscano i locali necessari e convenienti e sostengano la terza parte delle spese d'impianto e di mantenimento.

Art. 26.

Dove l'istituzione di un laboratorio non è possibile o conveniente, il Dipartimento può stipulare contratti speciali con impresari o con padroni d'officine o di fabbriche, affidando loro gli scolari per l'insegnamento pratico.

Il professore della scuola ha la vigilanza su tale insegnamento.

Il Comune od il Consorzio di Comuni concorre per un terzo nelle spese relative.

Art. 27.

Per essere ammessi ad una scuola o ad un corso speciale di disegno professionale è necessario presentare:

- a) la fede di nascita comprovante che il candidato ha compiuto il 14° anno o che lo compirà entro il 31 dicembre successivo;
- b) la licenza della scuola elementare superiore o un attestato di studi equivalenti;
- c) un certificato medico comprovante che l'alunno non è afflitto da malattie infettive.

Art. 28.

Gli apprendisti e le apprendiste, muniti di regolare contratto di tirocinio ed occupati nelle officine e nelle fabbriche esistenti a non più di tre chilometri da un Comune in cui sia stato isti-

tuito un corso per apprendisti, sono obbligati a frequentare il corso medesimo per tutta la durata del tirocinio.

I padroni sono a loro volta obbligati a lasciar liberi gli apprendisti, per frequentare il corso, durante due ore al giorno.

Il Consiglio di Stato, su proposta del Dipartimento della Pubblica Educazione, sentito il Dipartimento del Lavoro, può, in casi specialissimi e gravi, dispensare un apprendista dal frequentare il corso anche per un intero anno. Dispense temporanee, non superiori ad un mese, possono essere accordate dal Dipartimento Educazione.

Art. 29.

Agli scolari obbligati sono applicabili, per analogia, le disposizioni della legge scolastica vigente circa i doveri relativi alla obbligatorietà della scuola primaria.

Art. 30.

Allo scolaro licenziato definitivamente da una scuola di disegno professionale, da un corso speciale o da un corso d'apprendisti sarà rilasciato un certificato degli studi compiuti.

Art. 31.

Borse di sussidio possono essere decretate a favore di giovani di ristretta fortuna specialmente meritevoli di incoraggiamento, che desiderassero continuare i loro studi in scuole superiori della Confederazione o dell'estero. La relativa posta è stanziata nel bilancio preventivo.

Art. 32.

Laddove una classe o una scuola conti più di 35 alunni, il Consiglio di Stato può assegnarle un secondo professore. Se l'aumento degli alunni è occasionale basterà la nomina temporanea di un incaricato.

Art. 33.

Lo stato fornisce alle scuole il materiale didattico d'uso comune e quello per lavori che potessero venir in seguito utilizzati per le scuole stesse e diventarne proprietà.

Gli attrezzi e la materia prima per i lavori negli eventuali laboratori saranno forniti gratuitamente dallo Stato e dal Comune o Consorzio di Comuni.

Questi enti diventeranno proprietari dei lavori eseguiti.

Art. 34.

Il Consiglio di Stato può sopprimere le scuole che non corrispondono ai dispositivi ed allo spirito della presente legge e stanziare, in sede di preventivo, somme per borse di studio a scolari che vi avessero incominciato gli studi e che non potendoli compiere nei corsi speciali istituiti al posto delle scuole soppresse, intendessero compirli in altre scuole del Cantone.

Art. 35.

Laddove gli alunni di una scuola di disegno professionale o di un corso speciale della durata di almeno otto mesi, fossero

in maggioranza gli stessi che frequentano la Scuola Maggiore del luogo, il Consiglio di Stato potrà convertire le due scuole in una scuola di disegno professionale, dandole uno speciale programma.

Art. 36.

Le scuole di disegno professionale, i corsi speciali ed i corsi per gli apprendisti sono vigilati da un Ispettore nominato per sei anni dal Consiglio di Stato, il quale ne fissa anche la sede.

Art. 37.

L'Ispettore deve:

1. visitare almeno tre volte l'anno ogni scuola e corso;
2. curarne il buon andamento rispetto alle ammissioni, alla disciplina ed all'istruzione;
3. approvare gli orari vigilandone la retta osservanza;
4. vigilare lo svolgimento del programma;
5. vigilare unitamente al bibliotecario, il riparto Belle Arti della Biblioteca Cantonale;
6. ordinare le esposizioni dei lavori;
7. tenere le conferenze opportune coi professori;
8. presiedere gli esami finali di ogni scuola e corso.

Art. 38.

Le facoltà, l'onorario e le indennità di trasferimento dell'Ispettore delle scuole di disegno sono identici a quelli stabiliti per gli Ispettori scolastici delle scuole elementari.

Art. 39.

Il Consiglio di Stato potrà valersi di Commissioni straordinarie per uffici temporanei concernenti le scuole di disegno professionali, i corsi speciali ed i corsi per gli apprendisti, quali ad esempio: ispezioni straordinarie, esami di concorrenti a posti vacanti di insegnanti, studio di programmi e di regolamenti.

Art. 40.

Il Dipartimento della pubblica educazione può ordinare corsi di perfezionamento per gli insegnanti delle scuole di disegno corrispondendo loro un'indennità di 4 fr. al giorno, oltre il rimborso delle spese di trasferimento.

La relativa spesa dev'essere iscritta nel bilancio preventivo.

CAPITOLO II.

Scuole professionali femminili.

Art. 41.

I Comuni possono istituire scuole professionali femminili intese a procurare alle giovani le cognizioni necessarie sia per dirigere un'azienda domestica, sia per esercitare una professione od un mestiere, sia per assumere un impiego commerciale.

Art. 42.

Fanno parte di questa categoria di scuole specialmente le seguenti:

a) le scuole professionali femminili propriamente dette, comprendenti corsi di economia domestica, di cucina, di lavori femminili e di disegno applicato all'industria, completate da un corso di coltura generale in continuazione e perfezionamento del programma delle scuole elementari;

b) le scuole femminili d'istruzione commerciale.

§. Annessa ad una di queste scuole potrà essere istituita una sezione per preparare le maestre delle scuole professionali e le insegnanti dei corsi ambulanti previsti dal capitolo seguente.

Art. 43.

Le scuole professionali femminili, previste alla lett. a dell'articolo precedente, hanno una durata di almeno due anni, ma possono comprendere corsi speciali di cucina, disegno, lavori manuali, corsi per apprendiste ed altri, di una durata anche minore.

Vi sono ammesse:

- a) allieve con licenza di scuola elementare superiore;
- b) giovinette di 13 anni compiuti o che li compiono entro il 31 dicembre successivo che superino un esame d'ammissione.

Art. 44.

Le scuole femminili d'istruzione commerciale previste dalla lett. b dell'art. 42, hanno una durata di tre anni. Vi sono ammesse giovinette di 14 anni compiuti o che li compiono entro il 31 dicembre successivo.

a) che presentino un certificato di licenza di una scuola maggiore od un diploma di licenza da una scuola professionale femminile;

b) oppure che superino un esame d'ammissione.

Art. 45.

La sezione per maestre di economia domestica e di lavori femminili comprende due anni di studio, e possono esservi ammesse allieve di 14 anni licenziate dalle scuole maggiori, o che superino un esame d'ammissione.

Art. 46.

Lo Stato concede un sussidio eguale a quello corrisposto dalla Confederazione ai Comuni:

a) che istituiscono scuole professionali femminili conforme all'articolo 42;

b) che sottopongono il programma, il regolamento e la nomina dei docenti all'approvazione del Dipartimento;

c) che accettano una Commissione d'esame nominata dal Consiglio di Stato.

Art. 47.

Per il sussidio sono computate soltanto le spese degli onorari del corpo insegnante e degli arredi didattici.

Le stanze, i mobili, l'illuminazione ed il riscaldamento rimangono a carico esclusivo dei Comuni.

Art. 48.

I Comuni devono sottoporre ogni anno al Consiglio di Stato i bilanci preventivi e consuntivi della scuola per lo stanziamento del sussidio.

CAPITOLO III.

Corsi ambulanti di economia domestica e di lavori femminili.

Art. 49.

Là dove non esistono scuole professionali femminili, il Dipartimento può ordinare corsi di economia domestica e di lavori femminili.

Art. 50.

Essi hanno la durata di almeno due mesi e sono aperti nei vari Comuni, a giudizio del Dipartimento.

Art. 51.

Vi saranno ammesse le scolare licenziate dalle scuole elementari superiori che non hanno più di 25 anni.

Art. 52.

Le spese, dedotto il sussidio federale, sono a carico dello Stato.

I Comuni devono procurare le stanze, i mobili e gli utensili necessari all'insegnamento.

Art. 53.

I corsi sono posti sotto la vigilanza di un'ispettrice designata dal Consiglio di Stato fra le docenti delle scuole professionali femminili o dei corsi ambulanti, la quale ha le medesime facoltà degli ispettori scolastici ed ha diritto ad una indennità di fr. 10 per giorno, oltre alle spese di trasferimento.

Art. 54.

Per le scolare iscritte a questi corsi valgono le disposizioni stabilite dalla legge scolastica vigente circa i doveri derivanti dalla obbligatorietà della scuola.

SEZIONE II.

Insegnamento professionale di grado secondario.

CAPITOLO I.

Scuole d'arti e mestieri.

Art. 55.

Scuole d'arti e mestieri aventi per iscopo di dare ai giovani un'istruzione teorico pratica sufficiente per l'esercizio dei mestieri, delle arti decorative e delle professioni di capo-mastro e di docente di disegno possono essere istituite da parte dei Comuni o

Consorzi di Comuni, ai quali lo Stato corrisponde un sussidio pari a quello concesso dalla Confederazione.

§. In questo caso allo Stato è riservata la sorveglianza sulle scuole e l'approvazione dei programmi, dei regolamenti e della nomina dei docenti.

Art. 56.

Le Scuole d'arti e mestieri possono comprendere una o più delle quattro seguenti sezioni: *Arti meccaniche* (lavoratori del ferro, del legno, ecc.), *Arti decorative* (scultori, pittori, decoratori), *Scuola dei capomastri* e *Scuola Normale* per i docenti di disegno.

§ 1. Alle due prime sezioni sono aggiunti dei laboratori.

§ 2. Dove l'istituzione di un laboratorio non è possibile o conveniente, il Comune può stipulare contratti speciali con impresari o con padroni d'officine o di fabbriche, affidando loro gli scolari per l'insegnamento pratico.

Il professore della scuola ha la vigilanza su tale insegnamento.

Art. 57.

L'organizzazione, i programmi, i regolamenti, gli orari delle scuole d'arti e mestieri sono determinati per ogni singola scuola dal Consiglio di Stato, sentito l'avviso dell'Autorità comunale.

Art. 58.

Le Scuole d'arti e mestieri sono posti sotto la vigilanza dell'Ispettore delle scuole di disegno professionale.

CAPITOLO II.

Scuola Normale.

Art. 59.

La Scuola Normale prepara i maestri e le maestre per le scuole elementari e per le scuole maggiori.

Art. 60.

La scuola Normale cantonale ha sede in Locarno.

Essa si divide in due sezioni: maschile e femminile.

Alla sezione femminile potrà essere unito un corso per le maestre d'asilo quando non risultassero sufficienti allo scopo i corsi speciali ora in uso.

Art. 61.

Le Scuole Normali istituite per iniziativa di Comuni, di enti morali o di privati possono essere pareggiate alla Scuola Normale Cantonale qualora ne facciano domanda, giustifichino di possedere una sede conveniente ed igienica, il materiale scientifico scolastico necessario, una scuola elementare di tirocinio, insegnanti riconosciuti idonei per titoli od esami in conformità della presente legge e dichiarino di accettare i programmi e la sorveglianza dello Stato.

§ 1. Detta sorveglianza viene esercitata a mezzo della Commissione cantonale degli studi tanto durante l'anno scolastico quanto coll'assistere agli esami di promozione e di licenza. Le spese relative restano a carico dell'istituto.

§ 2. Il pareggiamento potrà essere revocato quando vengano meno le condizioni richieste per la sua concessione.

Art. 62.

I corsi nelle Scuole Normali durano quattro anni per la patente che abilita all'insegnamento nelle scuole elementari. La patente che abilita ad insegnare nelle scuole maggiori non può essere conseguita se non dopo due anni d'esercizio ed a seguito di esame speciale, oppure dopo aver superato l'esame del primo corso della Scuola pedagogica.

Art. 63.

Sono ammessi alla Scuola Normale:

- a) gli scolari e le scolare con licenza di scuola maggiore o del 3° Corso delle scuole tecniche e ginnasiali;
- b) i giovani dell'età di 14 anni compiuti che superano un esame d'ammissione.

§ 1. Salvo casi speciali, da riconoscersi dal Dipartimento, non vi sono ammissioni dirette al 2° anno.

§ 2. Possono invece essere ammessi direttamente in 3° anno gli allievi muniti della licenza tecnica o ginnasiale.

Art. 64.

Lo Stato assegna, oltre il reddito dei lasciti speciali, a titolo di sovvenzione, una somma annua di fr. 15,000 da distribuirsi fra gli scolari e le scolare della Scuola Normale cantonale, che ne avessero bisogno.

La ripartizione viene fatta in ragione di numero e nessuna sovvenzione può eccedere i fr. 200.

Art. 65.

I sussidiati che abbandonano gli studi o che, ottenuta la patente, non dirigono una scuola pubblica per sei anni, devono rimborsare intieramente le sovvenzioni ricevute.

Quest'obbligo è proporzionato agli anni del magistero non esercitato per chi ha prestato parziale servizio.

Per gli effetti dei capoversi precedenti i candidati dovranno prestare idonea garanzia.

Art. 66.

Ogni sezione della Scuola Normale Cantonale ha un convitto, il cui funzionamento è disciplinato da apposito regolamento, e la cui retta viene determinata dal Dipartimento.

L'internato può essere imposto dal Dipartimento della Pubblica Educazione a tutti gli allievi od anche soltanto a determinate categorie di essi.

Lo Stato fornisce unicamente i fabbricati e la mobilia pei convitti, esclusi pertanto: la biancheria, tutti gli accessori per

le camere e pel refettorio, gli utensili per la cucina, le spese d'illuminazione, riscaldamento e d'acqua potabile ad eccezione di quelle occorrenti per le aule scolastiche.

Lo Stato può assumere l'amministrazione dei convitti per conto proprio.

Art. 67.

La direzione della Scuola Normale è affidata ad un Direttore unico per le due sezioni.

A ciascuna sezione e relativo convitto sono preposti un Vice-Direttore per la maschile ed una Direttrice per la femminile, incaricati più specialmente della sorveglianza morale e disciplinare.

Art. 68.

Annessa ad ogni sezione v'è una scuola pratica d'applicazione comprendente i due gradi della scuola elementare. Alla sezione femminile potrà pure essere annesso un giardino d'infanzia.

Lo Stato fornisce gratuitamente il materiale scolastico agli allievi di queste scuole.

Art. 69.

Ognuna delle due sezioni ha inoltre la propria biblioteca ed il proprio gabinetto di scienze naturali.

Alla sezione maschile va pure annessa l'esposizione scolastica permanente, la cui organizzazione, diretta a sviluppare l'istruzione e l'educazione popolare ed a costituire un centro d'informazioni per le autorità scolastiche, per i docenti e per il pubblico, è regolato da apposito regolamento da emanarsi dal Consiglio di Stato.

Art. 70.

Gli esami di patente avvengono parte alla fine del 3° e parte alla fine del 4° Corso come verrà stabilito dal regolamento.

Art. 71.

Per i candidati che non hanno seguito i corsi della Scuola Normale Cantonale o di una scuola normale pareggiata, e pei maestri con patente di grado elementare che intendono conseguire quella di scuola maggiore, si aprono ogni anno due sessioni d'esame di magistero conformi ai programmi della Scuola Normale Cantonale.

Art. 72.

Condizioni di ammissione:

a) età d'anni 18 per i candidati alla patente di scuola elementare e d'anni 20 per i candidati alla patente di scuola maggiore;

b) certificato degli studi fatti per la patente di scuola elementare;

c) certificato di due anni d'esercizio soddisfacente in una scuola elementare pubblica o privata per la patente di scuola maggiore, oppure certificato comprovante d'aver superato l'esame del primo corso della Scuola pedagogica.

§. In casi eccezionali il Dipartimento può ammettere all'esame anche candidati di età minore, ritenuto però che non potrà esser loro concesso l'esercizio del magistero se non dopo compiuto il 18° anno.

Art. 73.

Un regolamento, da emanarsi dal Consiglio di Stato, prescrive le ulteriori condizioni e le regole per lo svolgimento degli esami.

Art. 74.

I candidati per essere ammessi tanto alla Scuola Normale quanto agli esami di magistero devono sottoporsi alla visita di un medico delegato dal Dipartimento.

Non sono ammessi alla Scuola Normale i candidati che per le loro condizioni di salute costituiscono un pericolo per la scuola stessa e per la scuola in generale.

Non sono ammessi agli esami di magistero coloro che presentano difetti o malattie incompatibili colla missione del maestro, salvo ricorso al Consiglio di Stato.

Art. 75.

Annesso al Liceo Cantonale viene istituita una Scuola di Pedagogia per i maestri che aspirano ad ottenere il diploma per l'insegnamento nelle Scuole tecniche o ginnasiali e nella Scuola d'Amministrazione annessa alla Scuola Cantonale di Commercio, nonchè per concorrere alla carica di Ispettore scolastico di Circondario.

CAPITOLO III.

Scuola Cantonale di Commercio.

Art. 76.

La Scuola Cantonale di Commercio ha sede in Bellinzona.

È destinata a dare un insegnamento professionale compiuto a chi s'avvia ai commerci ed agli impieghi, ed a preparare agli studi commerciali universitari.

Art. 77.

Comprende:

a) la *Scuola Superiore di Commercio*, con cinque corsi di un anno ognuno e un programma di cultura generale e d'istruzione professionale;

b) la *Scuola di Amministrazione*, con due corsi di un anno ognuno e un programma che prepara a servizi pubblici amministrativi, specie delle poste, delle ferrovie, delle dogane ed a posti subalterni in aziende mercantili.

Art. 78.

I professori della Scuola Superiore di Commercio hanno l'obbligo di impartire le lezioni anche nella Scuola d'Amministrazione secondo le esigenze del programma e le disposizioni della direzione dell'istituto.

Art. 79.

Condizioni d'ammissione:

- a) avere 14 anni compiuti;
- b) possedere la licenza di una scuola maggiore o del 3° Corso di Scuola tecnica o ginnasiale;
- c) o superare un esame d'ammissione.

§. Il regolamento stabilisce se ed a quali condizioni si possono ammettere uditori a corsi od a lezioni speciali.

Art. 80.

Superati alla fine dei 5 corsi gli esami di licenza prescritti dal regolamento, l'allievo riceve il diploma di licenziato in scienze commerciali.

Superati alla fine dei 2 corsi della Scuola di amministrazione gli esami finali, lo scolaro riceve l'attestato di licenza.

Art. 81.

Alla Scuola Cantonale di Commercio vanno annessi: una biblioteca, un museo o collezione di merceologia, un gabinetto di fisica o storia naturale ed un laboratorio di chimica.

TITOLO III.

Disposizioni transitorie e abrogative.

Art. 82.

In attesa dell'elaborazione di una nuova legge sull'insegnamento secondario, i dispositivi di cui agli art. 3 a 17 della presente legge si applicano altresì a tutti i docenti delle Scuole Maggiori, delle Scuole tecniche e ginnasiali e del Liceo.

Art. 83.

Le sezioni della attuale scuola tecnica e di arti decorative destinate alla formazione dei capomaestri e dei maestri di disegno non verranno definitivamente soppresse se non quando gli alunni che attualmente le frequentano abbiano compiuti i loro studi, eccetto che nel frattempo vengano istituite nel Cantone altre scuole similari per iniziativa comunale.

Art. 84.

Tutti i docenti in esercizio nelle attuali scuole di disegno, d'arti e mestieri nonchè nella Scuola tecnica e d'arti decorative si riterranno decaduti dalla loro carica colla entrata in vigore della presente legge. Essi potranno tuttavia adire i futuri concorsi anche se non muniti dei diplomi previsti dalla legge stessa.

Art. 85.

L'onorario dei docenti previsti dalla presente legge viene provvisoriamente stabilito come segue:

1. pei docenti delle Scuole di disegno professionale da franchi 1,700 a fr. 2,100;
2. pei docenti dei corsi speciali e dei corsi per gli apprendisti, in quanto la durata dell'insegnamento sia di circa cinque

mesi all'anno e comprenda tre ore di lezione al giorno, da franchi 800 a fr. 1,000.

§. Laddove la durata dei corsi di cui al N. 2 o del relativo orario giornaliero sia superiore a quella qui sopra prevista, come pure nei casi in cui l'insegnamento venga affidato al medesimo docente per il corso speciale e pel corso degli apprendisti, l'onorario verrà determinato dal Consiglio di Stato mediante contratti speciali adeguati ad ogni singolo caso, ritenuto però come massimo l'onorario stabilito pei docenti delle scuole di disegno professionale.

Art. 86.

Il Consiglio di Stato fissa l'onorario d'ogni singolo docente entro i limiti sopra stabiliti tenuto conto dell'onorario già attualmente percepito, degli anni di servizio prestato, dei titoli di abilità e del numero delle ore d'insegnamento posto in relazione colla natura speciale delle materie.

In nessun caso l'onorario potrà essere inferiore a quello che ogni docente riceve presentemente.

Art. 87.

La presente legge, essendo di natura urgente, entra immediatamente in vigore.

Art. 88.

Coll'entrata in vigore della presente legge resta abrogata la legge 26 giugno — 3 luglio 1912 sull'insegnamento professionale ed ogni disposizione contraria od incompatibile coi nuovi dispositivi in essa contenuti.

Bellinzona, 28 settembre 1914.

PER IL GRAN CONSIGLIO

Il Presidente:

Avv. ALBERTO VIGIZZI.

I Consiglieri-Segretari:

ARTURO BOHELLA.

FELICE BARCHI, ff.

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO.

ORDINA

che la presente legge venga stampata sul *Bollettino Ufficiale delle leggi ed atti esecutivi* del Cantone, pubblicata ed eseguita.

Bellinzona, 3 ottobre 1914.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:

Avv. EMILIO BOSSI.

Il Consigliere Vice-Segretario di Stato:

C. MAGGINI.

BOLLETTINO  OFFICIALE
delle Leggi e degli Atti esecutivi del Cantone Ticino

Annesso al F. O. N° 81 del 9 ottobre 1914.

II° Decreto legislativo

in punto

alle economie da introdursi nel Bilancio dello Stato.

(30 settembre 1914).

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO.

Sopra proposta del Consiglio di Stato e valendosi del diritto di iniziativa parlamentare,

Decreta:

Art. 1.

L'art. 65, II° lemma, della legge organica giudiziaria è modificato come segue:

« I giudici percepiranno una dieta di fr. 15 per ogni giorno di seduta oltre alle spese di trasferta ».

Art. 2.

L'art. 7 § 2 della tariffa giudiziaria penale 24 maggio 1911 è abrogato e sostituito dal presente paragrafo:

« Per le operazioni fatte dai medici delegati, durante il periodo dell'istruzione del processo ed entro i confini del proprio Circondario, non è dovuta nessuna indennità, tranne che per le sezioni cadaveriche per le quali viene accordata una retribuzione di fr. 15 per ciascun medico, compreso il relativo rapporto, non computate però le spese per aiuti, disinfezioni e di trasferta ».

Art. 3.

Nello stanziamento dei sussidi previsti dalle vigenti leggi verranno, nell'Esercizio 1915, introdotte le seguenti riduzioni:

a) I sussidi previsti dall'art. 71 della legge 16 gennaio 1912 sul raggruppamento e la permuta di terreni sono ridotti del 50 %;